



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

N. 1430

del 17 DIC 2010

Oggetto: Approvazione del Nuovo Regolamento sui "Principi Informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva"

Esecuzione:

20

Conoscenza:

Consegnata il:

22 DIC 2010

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO

l'art.1 della legge 31 gennaio 1992, n.138;

VISTO

l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

l'articolo 6 dello Statuto del CONI;

CONSIDERATA

la necessità di definire un regolamento che realizzi un collegamento di principi informativi tra i regolamenti impiantistico sportivi delle Federazioni e quelli del CONI, oltreché la costituzione di un archivio di impianti omologati;

Deliberazione n. 1430

Riunione del 17 DIC 2010

PRESO ATTO della relazione allegata predisposta dalla Commissione
Consulenza Impiantistica Sportiva;

DELIBERA

L'approvazione del Nuovo Regolamento sui "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva" secondo il testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Visto se ne propone l'adozione
attestandone la conformità agli atti, la
regolare istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa statale

Il Direttore *FR*
Francesco Romussi

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA COMMISSIONE CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA

Oggetto: Approvazione del Nuovo Regolamento "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".

La Giunta Nazionale del CONI, riunitasi in data 24 giugno 2010, in considerazione delle attuali problematiche dell'impiantistica sportiva, ha invitato la Commissione Consulenza Impiantistica Sportiva a *"definire un regolamento che realizzi un collegamento di principi informativi e di procedure tra i regolamenti impiantistico sportivi delle Federazioni e quelli del CONI, oltreché la costituzione di un archivio di impianti omologati."*

In ottemperanza a ciò la Commissione Consulenza Impiantistica Sportiva, rideterminata con Deliberazione della G. N. n. 262 del 28/07/2009, ha elaborato un documento contenente *"Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva"* che ha approvato all'unanimità nella riunione del 14/07/2010 e che viene qui proposto.

L'impianto sportivo è il luogo indispensabile per lo svolgimento della attività sportiva di qualunque livello (ludico, formativo, agonistico) e per la fruizione dello spettacolo sportivo.

Il legislatore ha da molti anni affidato al CONI il compito di verificare la rispondenza degli impianti sportivi ai criteri di funzionalità sportiva e alle diverse normative federali, inizialmente attraverso l'istituzione del parere della Commissione Impianti Sportivi e dei Comitati Provinciali e successivamente legando detto parere alla normativa di sicurezza ed all'approvazione degli impianti con presenza di pubblico spettatore.

Il CONI, negli anni, ha svolto con attenzione e impegno il proprio ruolo regolamentando i criteri e le procedure per l'emissione dei pareri in modo che fossero il più possibile chiari, trasparenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale. Sono stati così emanati regolamenti come le "Norme CONI per l'impiantistica sportiva" e il "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

Questo scenario, però, non si può dire del tutto completo e funzionale. Sappiamo che molti impianti sportivi vengono realizzati senza il parere del CONI sul progetto e che tale parere viene a volte richiesto quando gli impianti sono già in fase di avanzata realizzazione. Avviene, ancora, che sugli impianti privi di parere del CONI vengano poi richieste alle Federazioni Sportive le omologazioni per lo svolgimento di attività agonistiche, rendendo vano lo sforzo del CONI di controllare e indirizzare la qualità degli impianti destinati allo sport.


Ciò avviene soprattutto perché attualmente nell'impiantistica sportiva non c'è congruenza normativa e procedurale tra l'azione del CONI e quella delle Federazioni Sportive. Scopo del presente regolamento è quello di realizzare la congruenza e continuità di azione che manca, collegando il momento dell'omologazione dell'impianto a quello dell'approvazione del progetto. Questo collegamento, che è del tutto legittimo, consistendo solo nella verifica dell'esistenza di un parere già richiesto per legge, realizzerà finalmente

una nuova sinergia di azione tra CONI e Federazioni Sportive, presentando all'esterno un sistema sportivo unitario e coeso.

Per realizzare quanto detto occorre verificare, a monte, la congruenza di impostazione e di contenuti tra i regolamenti impiantistico sportivi delle Federazioni e quelli del CONI ed è indispensabile, quindi, definire alcuni fondamentali principi informatori e regole comuni.

Nel regolamento proposto viene sancita la prassi dell'approvazione dei regolamenti impiantistico sportivi federali da parte del CONI, come momento di verifica di congruenza con i principi generali, prassi che fino a pochi anni fa veniva già seguita dalle Federazioni Sportive, essendosene recentemente persa la consuetudine. Si richiede che i regolamenti e le procedure di omologazione siano chiari, esaurienti, trasparenti e imparziali. Si delinea una chiara distinzione tra ciò che la federazione può richiedere per regolamento e ciò che può offrire come servizio opzionale di consulenza per l'ottimizzazione dei progetti. Si prescrive, inoltre, che i costi di omologazione restino contenuti e commisurati al valore dei servizi offerti.

Viene, infine, richiesta alle Federazioni Sportive la costituzione di un archivio degli impianti omologati da mettere in correlazione con il Censimento Nazionale degli impianti sportivi del CONI, in quanto molte federazioni ne sono attualmente carenti.


Commissione Consulenza
Impiantistica Sportiva

Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n° _____ del _____

1 - Oggetto

Scopo del presente regolamento è quello di definire principi informativi e regole finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della qualità dell'impiantistica sportiva, attraverso la definizione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate (nel seguito indicate come FSN e DSA), di regolamenti e procedure di omologazione degli impianti e delle attrezzature sportive chiari, esaurienti, trasparenti e imparziali.

2 - Attività delle FSN e DSA

I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione vengono stabiliti autonomamente dalle FSN e DSA in funzione delle caratteristiche delle discipline sportive e del livello di attività praticato.

2.1 - Attività obbligatorie

Le FSN e DSA sono tenute a regolamentare e verificare, in modo diretto o attraverso specifiche deleghe a favore di soggetti subordinati (leghe, comitati di settore, ecc.), le caratteristiche tipologiche, funzionali e di sicurezza degli impianti sportivi nei quali si svolgono attività agonistiche o formative (di esercizio) di propria competenza, per mezzo di:

- regolamenti tecnici, che riguardano le Caratteristiche degli impianti per l'omologazione;
- regolamenti di procedura, che indicano in dettaglio le procedure di omologazione, le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori) e le modalità di individuazione di eventuali soggetti (laboratori specializzati) chiamati ad eseguire esami tecnici in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni.

2.2 - Attività facoltative

Le FSN e DSA, per promuovere la diffusione della cultura impiantistica e la migliore realizzazione degli impianti di loro interesse, possono:

- fornire consulenza sugli impianti attraverso molteplici forme (pareri preventivi di omologabilità sui progetti, supporto alla progettazione, controlli in corso d'opera, ecc.) in via diretta o attraverso deleghe ad altri soggetti che presentino le necessarie caratteristiche di competenza, e possano garantire un servizio trasparente ed indipendente (FSN Servizi, ecc.). Ove la FSN o DSA metta a disposizione un servizio di consulenza a titolo gratuito o a pagamento, il soggetto realizzatore, a maggiore garanzia della qualità del risultato può, a propria discrezione, richiedere un visto preventivo di omologabilità sul progetto od anche il supporto tecnico della Federazione durante le fasi salienti della realizzazione.

- produrre pubblicazioni specializzate sotto forma di manuali o guide riguardanti le caratteristiche degli impianti, esemplificazioni tipologiche, capitoli speciali di opere, ecc.

3 - Procedure per l'omologazione

Per omologazione di un impianto sportivo si intende il documento emesso dalla FSN o DSA, secondo la procedura prevista, che attesta l'idoneità dell'impianto all'esercizio della pratica sportiva e/o allo svolgimento delle competizioni di un determinato livello.

L'omologazione è sempre ed esclusivamente da riferirsi ad un impianto realizzato, completo e potenzialmente funzionante.

L'atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle FSN e DSA, anche se per le procedure di verifica tecnica le FSN e DSA possono delegare altri soggetti competenti. Nell'atto di omologazione deve essere indicata la durata di validità, al termine della quale l'impianto dovrà ottenere una nuova omologazione.

Le FSN e DSA devono definire le procedure di omologazione (modalità di richiesta, modulistica, tempi, documentazione tecnica, sopralluoghi, prove in sito, prove di laboratorio, durata e procedure per il rinnovo, ecc.); devono inoltre provvedere alla abilitazione dei tecnici incaricati all'esecuzione dei sopralluoghi e delle prove in sito (omologatori) e verificare l'assenza di condizioni di incompatibilità di questi con l'attività svolta.

Le prove in sito e quelle di laboratorio devono essere condotte da tecnici qualificati e laboratori accreditati, secondo la normativa italiana ed europea vigente.

Il costo delle omologazioni deve essere determinato in base al costo di mercato degli esami e dei controlli svolti, nonché ai costi e compensi per le prestazioni d'opera, ammettendo una maggiorazione non superiore al 20% a favore della FSN o DSA, a compenso del servizio svolto.

4 - Regolamenti tecnici per l'omologazione


È compito di ogni FSN o DSA emanare per ogni disciplina sportiva il regolamento tecnico che, per ogni livello di omologazione (internazionale, nazionale, regionale, ecc.), definisca in modo chiaro e completo le caratteristiche tecniche e i requisiti di prestazione necessari e sufficienti a rendere omologabili gli impianti, nonché le procedure per l'ottenimento dell'omologazione stessa.

Il soggetto realizzatore dell'impianto non può essere obbligato ad ottenere visti preventivi o sopralluoghi in corso d'opera; la richiesta di omologazione può essere fatta a realizzazione ultimata e il soggetto realizzatore si assumerà, di conseguenza, l'onere della corretta realizzazione dell'opera, accettando tutti i rischi e le conseguenze derivanti dal non completo raggiungimento delle condizioni di omologabilità indicate nel Regolamento.

Ogni regolamento, che dovrebbe preferibilmente essere contenuto in documento separato da quello sportivo, deve definire, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di omologazione, ove richiesto:

- Le caratteristiche geometriche, le dimensioni e le segnature degli spazi di attività sportiva (campi, piste, vasche, ecc.), comprese le dimensioni minime delle fasce di rispetto;

ST



- Le caratteristiche delle eventuali delimitazioni di sicurezza degli spazi di attività sportiva (recinzioni, reti di protezione, ecc.);
- Le caratteristiche e i requisiti di prestazione delle pavimentazioni sportive (superficie, materiali idonei o consigliati, planarità, pendenze, elasticità, attrito, portanza, rimbalzo, colore, riflettenza, ecc.);
- Le caratteristiche e i requisiti di prestazione di attrezzature fisse e mobili, in particolare i requisiti di sicurezza per il fissaggio e l'ancoraggio di queste e gli spazi di sicurezza circostanti;
- Le caratteristiche e i requisiti di prestazione di impianti, attrezzature e particolari dotazioni tecnologiche (tabelloni, segnaletica, photofinish, diffusione sonora, ecc.);
- Le caratteristiche ambientali minime (temperature, livelli di illuminamento, risposta acustica, ecc.);
- Gli spazi e le attrezzature richiesti per le competizioni ai vari livelli di omologazione (postazioni di giudici, giurie, panchine atleti, ecc.);
- Le caratteristiche degli elementi di separazione tra pubblico ed atleti e le eventuali fasce di sicurezza.

Il regolamento tecnico deve inoltre indicare, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di omologazione, la capienza minima richiesta per gli spazi per il pubblico e la eventuale divisione in settori richiesta oltre quella di Legge.

Può anche indicare, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di omologazione, le dotazioni e le caratteristiche minime richieste o consigliate per i servizi di supporto (quali spogliatoi, magazzini, locali tecnici, arredi, uffici, ecc.), purché le dotazioni indicate possano considerarsi migliorative rispetto a quelle minime richieste dalle Norme CONI.

Può, infine, contenere indicazioni e consigli finalizzati a migliorare la gestione economica degli impianti, la gestione della sicurezza, i risparmi energetici e la compatibilità ambientale.

Ove il regolamento tecnico federale, per determinati livelli di omologazione, faccia riferimento a un analogo regolamento di una Federazione Sportiva Internazionale, è compito della FSN o DSA presentarne la versione ufficiale in lingua italiana, completata con tutti gli elementi e le indicazioni che la rendano conforme alla presente normativa ed alla legislazione italiana.

Il regolamento tecnico federale può contenere regole sperimentali riguardanti materiali e/o attrezzature fisse e mobili, purché venga indicato il periodo di sperimentazione, il livello di competizione nel quale la sperimentazione viene consentita e se per l'impianto venga prevista una specifica categoria di omologazione. Per la sperimentazione di nuovi materiali e/o sistemi si raccomanda alla Federazione la massima prudenza in riferimento alla sicurezza degli atleti, alla nocività dei materiali, alla loro compatibilità ambientale e ai problemi di futuro smaltimento e/o riciclabilità.

Per quanto possibile, per tutti i requisiti di prestazione devono essere indicate le normative di riferimento italiane o internazionali (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), i metodi di verifica, i parametri di valutazione, i valori minimi o i campi di variabilità accettabili, sui quali in fase di omologazione potranno essere eseguiti test di valutazione.

I regolamenti non devono contenere riferimenti merceologici espliciti o impliciti di alcun tipo.

5 - Approvazione dei regolamenti

In armonia con quanto previsto dallo Statuto del CONI, i Regolamenti proposti dalle FSN o DSA o dai soggetti da questi delegati devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI; in particolare, tutti i regolamenti o gli stralci di regolamento riguardanti l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature devono ottenere il parere favorevole della Giunta stessa.

Sono da adeguare alla presente normativa e da sottoporre a detto parere anche tutti i regolamenti riguardanti l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature attualmente vigenti che non abbiano già ottenuto il parere favorevole della Giunta Nazionale.

6 - Pareri in linea tecnico sportiva

Come previsto dal R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e dalla L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.PR. n. 616 del 24 luglio 1977, e dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, la Legge demanda al CONI il compito di esprimere un parere obbligatorio sui progetti di impianti sportivi; detto parere è denominato *parere in linea tecnico sportiva* e le relative procedure di emissione sono contenute nel "*Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva*".

Qualunque parere espresso dalle FSN o DSA su progetti di realizzazione di opere, anche se inseriti in programmi per l'attuazione di eventi sportivi di qualsiasi livello nazionale o internazionale, non può in nessun caso sostituire o surrogare il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI, che deve essere comunque ottenuto nei tempi e secondo le procedure previste dal Regolamento citato.

In conseguenza di ciò qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio di attività sportiva richiesta alle FSN o DSA può essere concessa solo dietro presentazione, da parte del richiedente, del parere positivo in linea tecnico sportiva ottenuto sull'impianto, dal quale si evinca l'idoneità dell'impianto stesso allo svolgimento dell'attività agonistica secondo i livelli di attività ivi indicati. Gli impianti sprovvisti di parere o gli impianti che nel parere espresso siano dichiarati "*di esercizio*", secondo la definizione data dalle "*Norme CONI per l'impiantistica sportiva*", non potranno essere omologati.

Se è richiesta l'omologazione per uno sport o una disciplina sportiva non esplicitamente indicati nel parere in linea tecnico sportiva, ne è comunque consentita l'omologazione purché siano presenti le dotazioni di servizi richieste.

7 - Archivio degli impianti omologati

È compito di ogni FSN o DSA costituire e mantenere aggiornato un archivio degli impianti omologati da mettere in correlazione con il Censimento Nazionale degli impianti sportivi del CONI.

8 - Norme transitorie e finali

Le FSN e DSA sono tenute ad adeguare i propri regolamenti alla presente normativa entro sei mesi dalla data di approvazione della stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi su richiesta del Presidente della Federazione inoltrata al Presidente del CONI.

Tutte le deroghe accertate al presente regolamento saranno oggetto di specifica comunicazione agli organi dirigenti del CONI.



Ufficio Organi Collegiali

ac prot. n. 110

Roma, 21 DIC 2010

*Presidenza Consiglio dei Ministri
Sottosegretario con delega allo Sport*

SEDE

Oggetto: deliberazione n.1430 concernente approvazione del Nuovo Regolamento
"Principi Informatori per lo Sviluppo dell'impiantistica sportiva".

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 138, allegata alla presente si trasmette copia del provvedimento in
oggetto, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 17
dicembre 2010.*

Distinti saluti.

*Il Segretario Generale
(Raffaele Pagnozzi)*